

DELIBERAZIONE 16 marzo 2020, n. 341

Disposizioni attuative dell'Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)" e ss.mm.ii, e in particolare l'articolo 66 ter, commi 1 e 2 dello stesso, in cui si prevede che per la realizzazione dei percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni la Giunta regionale attui le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 988/2019, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002";

Vista la DGR n. 731/2019 avente ad oggetto "Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative nell'ambito del sistema regionale delle competenze professionali (L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 2)", come modificata dalla DGR. n. 1580/2019;

Visto l'art. 13 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 che prevede i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

Visto l'Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;

Ritenuto di procedere al recepimento del sopra citato accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, che definisce i

criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, di adottare ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale;

Ritenuto di procedere alla approvazione delle "Disposizioni attuative dell'Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214", all'Allegato "A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di demandare al Settore regionale "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 10.03.2020;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 27.02.2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le "Disposizioni attuative dell'Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214", all'Allegato "A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare al settore regionale "Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema" l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Disposizioni attuative dell'Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Premessa

Con Accordo in Conferenza Stato- Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stati definiti i criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, repertorio atti n. 65/CRS del 17.4.2019.

L'art. 13 sopra citato prevede infatti i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore.

Con il presente atto la Regione Toscana detta disposizioni attuative dell'Accordo n. 65/CRS del 17.4.2019 sopra citato, adottando ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.

1. Soggetti che erogano la formazione

I corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati da queste ultime, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

In Regione Toscana, nello specifico, la formazione sarà erogata attraverso soggetti accreditati ai sensi della DGR 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base ad eventuali disposizioni adottate dalla stessa.

I soggetti di cui sopra dovranno realizzare i corsi per ispettore dei centri di controllo ai sensi della L.R. n. 32/02 articolo 17 "Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale".

2. Articolazione e durata dei percorsi formativi.

I corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, sono costituiti dai moduli elencati di seguito, così come descritti nelle allegate tabelle all'Accordo n. 65/CRS del 17.4.2019:

- a) **Modulo A**, teorico di durata di **120 ore**, così articolato:
- Modulo A1: Tecnologia dei veicoli circolanti – 54 ore
 - Modulo A2: Materiali e propulsione dei veicoli – 26 ore
 - Modulo A3: Caratteristiche accessorie dei veicoli – 40 ore

I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al paragrafo 3 lett. a, punto 1, lettera c) e d) della presente delibera (laurea triennale in ingegneria meccanica e laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria) sono esonerati dalla frequenza del modulo A.

b) **Modulo B**, teorico-pratico di durata di **176 ore**, così articolato:

- Modulo B1: Tecnologia automobilistica – 74 ore
- Modulo B2: Metodi di prova – 70 ore
- Modulo B3: Procedure amministrative – 32 ore

La parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.

c) **Modulo C**, teorico-pratico di durata di **50 ore**, così articolato:

- Modulo C1: Tecnologia automobilistica – 20 ore
- Modulo C2: Metodi di prova – 30 ore (il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici di veicoli presso un centro autorizzato).

La parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.

La formazione a distanza, ovvero in modalità *e-learning*, non è consentita.

Per ogni modulo è consentito un numero di assenze massimo del 20% delle ore previste.

3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi

A) **Requisiti generali**

Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione, sono necessari i seguenti requisiti relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017:

- 1) titoli di studio;
- 2) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.

1) I titoli di studio sono i seguenti:

- a) diploma di liceo scientifico;
- b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
- c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
- d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria;
- e) Diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
- f) Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore".
- g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.

Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

- 2) L'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
- a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
 - b) centri di controllo;
 - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
 - d) Università o Istituti scolastici superiori.

La durata minima temporale del periodo di esperienza è correlata al titolo di studio e si articola come segue:

- a) complessivamente tre anni per i diplomi;
- b) complessivamente sei mesi per le lauree.

L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui sopra, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

Ai fini dell'accesso al Modulo C agli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i requisiti afferenti i titoli di studio e l'esperienza sopra richiamati.

B) Requisiti specifici

Modulo B

Possono accedere al modulo B coloro che sono altresì in possesso dell'attestato di frequenza del Modulo A;

Modulo C

Possono accedere al Modulo C i seguenti soggetti:

- gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 relativo al solo modulo B;
- gli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017,

I soggetti erogatori dei corsi di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori di cui all'Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 come sopra descritti.

4. Riconoscimento di crediti

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 988/19).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

5. Docenti.

I docenti devono essere laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento ovvero personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

6. Certificazione degli esiti.

I percorsi formativi relativi a ciascun modulo si concludono con una verifica finale di apprendimento dei contenuti formativi, effettuata direttamente dal soggetto attuatore del percorso formativo.

Alla verifica finale sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore complessive.

Al superamento positivo della verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza relativo al percorso di formazione obbligatoria di riferimento riguardante i moduli previsti (A, B o C), secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 988/2019.

La Regione Toscana, in attesa della completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/13, riconosce gli attestati rilasciati da altre Regioni e Province Autonome in conformità agli indirizzi normativi da esse stesse dettati.

Il possesso dell'attestato di frequenza del Modulo A consente l'accesso al corso di formazione relativo al Modulo B.

Il possesso dell'attestato di frequenza del modulo B consente l'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5.

Il possesso dell'attestato di frequenza del modulo C consente l'accesso all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

7. Aggiornamento

Al fine di mantenere il titolo abilitativo l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività corsi di aggiornamento.

Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore.

In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.

L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.

I corsi sono erogati dai soggetti di cui al paragrafo 1.

Al termine del corso di aggiornamento i soggetti erogatori rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

8. Regime transitorio

I seguenti percorsi di formazione obbligatoria presenti nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata

- Formazione obbligatoria per responsabile tecnico per la revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori” (codice profilo 0603142);
- “Formazione obbligatoria per responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi” (codice profilo 0603143).

attualmente sospesi, saranno disattivati con successivo decreto del dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione. Infrastrutture digitali e azioni di sistema, in quanto non più coerenti con la normativa di riferimento sopra individuata.

9. Inserimento nel Repertorio Regionale della Formazione regolamentata dei percorsi riguardanti i Moduli A, B e C per gli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza

I contenuti dei moduli componenti i percorsi formativi di cui ai Moduli A, B e C del paragrafo 2 della presente delibera ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nell’Accordo Stato-Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214

Con successivo decreto del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione. Infrastrutture digitali e azioni di sistema, saranno definiti nel dettaglio i contenuti dei corsi di formazione e sarà previsto l’inserimento delle relative schede descrittive nel Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata.

10. Rinvio all’accordo Stato Regioni n. 65/CSR del 17 aprile 2019

Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni repertorio atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.